

TRIBUNALE DI SASSARI
In funzione del Giudice del Lavoro

RICORSO ex artt. 669 bis e 700 C.P.C.

**Con richiesta di emissione di Decreto inaudita altera parte e Istanza di
 Notificazione per Pubblici Proclami ex Art. 151 c.p.c.**

Nell'interesse di **DE CANDIA Stefano**, nato ad Alghero(SS) il 6 giugno 1972 e residente in Sassari in via Togliatti n.1 – cod. Fisc DCNSFN72L06A192V, rappresentato e difeso, giusta procura in allegata al presente ricorso, dall'Avv. Francesco ERA, codice fiscale REAFNC65A17I452C, presso il cui Studio in Sassari alla Via Pasubio n. 14, elegge domicilio (indirizzo PEC francesco.era@legalmail.it) ove si dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di cancelleria.

ricorrente

contro

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari (C.F. 80011080928) con sede in Via Dante, 23/25 - C.A.P. 09128 (PEC:ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it);

- **Ministero dell'Istruzione**, Ambito Territoriale di Sassari, in p.r.l.p.t, (C.F. 80003220904) con sede Traversa La Crucca n. 1 – 07100 Sassari (PEC: usps@postacert.istruzione.it).

resistente

nonché contro

tutti i docenti iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Sassari nonché nella II e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della provincia di Sassari e in cui il ricorrente è attualmente iscritto, rispettivamente in II fascia per le GPS, nonché in III fascia per le Graduatorie di Istituto. In esse per la classe di insegnamento A018 (Filosofia e Scienze umane), A021 (Geografia), A045 (Discipline Economico-aziendali), A046 (Discipline Giuridico-economiche) e A047 (Matematica Applicata), valide per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024; nonché i docenti che in virtù dell'inserimento 'pleno iure' (che qua si reclama), dell'odierno ricorrente nella I fascia delle GPS e II fascia delle graduatorie di Istituto della provincia di Sassari, valide per il biennio 2022/2024, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente –

Potenziali resistenti



OGGETTO: riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del possesso congiunto di Laurea e 24 CFU e, quindi, del diritto all'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, con conseguente statuizione ordinatoria nei confronti della Amministrazione scolastica, per gli anni scolastici a partire dal 2022/2023.

Riconoscimento e valutazione ex art. 485, comma 7, del D. Lgs. n.297/1994, del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato prestato, ai fini della formazione delle graduatorie per l'insegnamento, quale titolo ai fini della determinazione del punteggio per l'inserimento e l'inclusione nelle GPS e graduatorie di istituto, per la scuola secondaria di II grado, con conseguente statuizione ordinatoria, nei confronti dell'Amministrazione scolastica per gli anni scolastici a partire dal 2022/2023.

Per la declaratoria

Previa emissione di provvedimento cautelare:

- **del diritto del ricorrente** al riconoscimento del valore abilitante del diploma e del titolo accademico, congiunto al possesso dei 24 crediti formativi universitari e alla sua valutazione, ai fini dell'inserimento quale titolo valido per l'accesso all'insegnamento, nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda delle graduatorie di Istituto (GPS/GI), per la scuola secondaria di II grado, come previste dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022, per gli anni scolastici a partire dal 2022/2023, ove è richiesto l'inclusione;

- **del diritto del ricorrente**, al riconoscimento e alla valutazione ex art. 485, comma 7, del D.Lgs. n.297/1994, del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato prestato, ai fini della formazione delle graduatorie, per le quali ha chiesto l'inserimento e l'inclusione: nella prima fascia di quelle Provinciali per le Supplenze e nella seconda per quelle di Istituto (GPS/GI), per la scuola secondaria di II grado per gli anni scolastici a partire dal 2022/2023, benché detto servizio non sia stato effettuato in costanza di nomina e con l'attribuzione del punteggio per lo stesso previsto.

IN VIA PRELIMINARE



SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta effettuata al Giudice del Lavoro, di pronunciarsi sul valore abilitante del diploma e della Laurea congiuntamente al possesso dei 24 CFU e sul conseguente diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali".

Le questioni che riguardano la formazione delle graduatorie relative alle supplenze e il conferimento dei relativi incarichi, attengono alla competenza del giudice ordinario. Quanto sopra, in considerazione del fatto che le stesse rientrano nell'ambito dell'esercizio dei poteri di natura privatistica della Pubblica Amministrazione, in relazione ai quali si collocano proprio i diritti soggettivi. In tale contesto, infatti, il sistema adottato per la formazione delle graduatorie, non è demandato al potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, ma si fonda, su criteri ben precisi e prefissati; in particolare in relazione al conferimento dell'incarico, allorquando si rendano vacanti i posti di lavoro (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 12 luglio 2011 n. 11; T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 agosto 2016 n. 1110; T.R.G.A. Trento, sez. I, 3 giugno 2015 n. 240; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 24 maggio 2013 n. 389; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 30 gennaio 2012 n. 1021). A differenza dell'assunzione tramite procedure concorsuali, il sistema attribuisce al potere della Pubblica Amministrazione natura privatistica, anziché autoritativa e discrezionale. (T.A.R. Lazio – Latina, sentenza n. 218 del 19 aprile 2018).

A definitiva conferma che il giudice ordinario sia l'unico titolato a decidere di questioni simili a quelle del presente ricorso è affermato dal Cons. Stato, sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230, secondo cui le controversie aventi ad oggetto il collocamento nelle graduatorie del comparto scolastico, sono attribuite al giudice ordinario, se il ricorso è diretto all'accertamento del diritto del singolo docente, all'inserimento nella graduatoria e non all'annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo che disciplina la materia.

Anche la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, è intervenuta sulla questione, statuendo che la pubblicazione da parte dell'amministrazione scolastica degli elenchi dei posti disponibili per le supplenze a livello provinciale, preordinata alla scelta dei docenti secondo l'ordine di graduatoria, non può considerarsi come un atto di macro-



organizzazione, ma come atti di gestione; quindi a dirimere eventuali controversie deve essere il giudice del lavoro. (Cassazione Sezioni unite Sentenza 26802/2018).

Con l'ordinanza 25840/2016 sempre le Sezioni Unite, hanno chiarito che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione, in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre quindi avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ovvero secondo la seguente distinzione:

- se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
- **se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.**

Nella specie, la domanda verte essenzialmente sulla valutazione della valenza abilitante all'insegnamento del titolo accademico posseduto dall'istante, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

A ulteriore certificazione che il giudice competente sia quello del lavoro è lo stesso Ministero dell'Istruzione che nel **DM n.50 del marzo del 2021** **che all'art. 8 comma 4, prevede espressamente che le graduatorie siano impugnate di fronte al giudice ordinario e specificatamente al giudice del lavoro.** Il DM 50/2021 è l'atto amministrativo che ha istituito le Graduatorie di supplenza per il personale ATA, il cui processo di inserimento e valutazione è sostanzialmente identico a quello delle GPS (anch'esso infatti si sostanzia nell'inserimento di dati personali e titoli sul portale www.istanzeonline.it per una determinata provincia).

Resta quindi difficile ipotizzare che dipendenti del medesimo Ministero, quello dell'istruzione nel caso di specie, abbiano un differente trattamento per la stessa tipologia di tutela dei propri diritti riguardo al giudice da adire.

SULLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE



In relazione alle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, la competenza per territorio va determinata secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 5, per cui "competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro, alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio presso il quale il dipendente è stato assunto o era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro".

In base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina quindi con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Nel caso di specie, l'ultimo servizio utile alle dipendenze del MIUR prestato dal ricorrente ricade proprio all'interno della circoscrizione del Tribunale di Sassari in forza della regola di cui all'art. 413 comma 5 c.p.c. Il sig. DE CANDIA, infatti, a seguito di convocazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari, ha stipulato, per l'a.s. 2021/2022, un contratto di lavoro a tempo determinato per la classe di concorso Sostegno con l'Istituto Antonio Segni di Ozieri, presso la sede di Pozzomaggiore con inizio il 12/11/2021 e fine il 30/06/2022 (doc. 7).

IN FATTO E IN DIRITTO

1) Il ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio: **Laurea V.O. in Economia e Commercio in data 10.07.1996, Laurea V.O. Scienze Politiche, Laurea Magistrale in Giurisprudenza** (doc. 1-2-3);

2) l'istante ha completato il proprio percorso di studi universitari con il conseguimento dei **24 CFU**, in realtà sono **27 i CFU** conseguiti, in materie psico-antropo-pedagogiche ed in metodologie didattiche, in data 27/02/2020 presso l'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria (doc. 4);

3) Tali 24 crediti formativi, ricompresi nel programma didattico svolto dal ricorrente, sono quelli richiesti quale titolo di accesso al concorso riservato ai docenti abilitati previsto dall'art. 5 di cui al D.Lgs 59/2017;

4) Il Ministero dell'Istruzione, tuttavia, mediante l'adozione dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 (ultima in ordine cronologico), ha precluso al ricorrente la possibilità di essere inserito nella **prima fascia**, delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (cd. GPS). Nonché nella **seconda fascia** (e/o elenchi aggiuntivi) delle graduatorie di istituto, di cui all'art. 4 commi 6, 6-bis e 6-ter della legge 124/1999 (avendo riservato l'accesso, per l'una e le altre, ai soli docenti abilitati), così operando una inammissibile disparità di trattamento. Infatti già col



Decreto ministeriale n. 374 del 01/06/2017, era stato previsto l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e/o elenchi aggiuntivi ai soli docenti abilitati.

5) Analogamente il Decreto Ministeriale n. 666 del 15/07/2019 e la Nota Ministeriale n. 33.276 del 19/07/2019, hanno introdotto la possibilità di aggiornamento semestrale delle suddette graduatorie - attraverso una finestra temporale, fissata per il 1° Ottobre di ogni anno scolastico, unicamente per i docenti precari che acquisiscono l'abilitazione nelle more triennali della costituzione delle graduatorie di istituto, mediante la collocazione dei medesimi, in appositi elenchi aggiuntivi alla graduatoria di inizio triennio;

6) infine l'OM n.112 del 06/05/2022, e prima l'OM n. 60 del 10 luglio 2020, recante Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo (doc. 9), ha introdotto le graduatorie provinciali e per le supplenze (cd GPS). Vale a dire degli elenchi di insegnanti costituiti, appunto, su base provinciale, divisi per posto comune e di sostegno, e utilizzati per assegnare le supplenze annuali (31 agosto) o quelle fino al termine delle lezioni (30 giugno).

Le GPS sono suddivise in due fasce:

- per essere inseriti nella prima, il docente deve possedere il titolo di abilitazione;

- nella seconda fascia, possono chiedere l'iscrizione i docenti in possesso del titolo di studio e dei 24 cfu per l'insegnamento; docenti in possesso del titolo di studio e di abilitazione per altra classe di concorso o grado di istruzione; docenti già inseriti nelle graduatorie d'istituto di III fascia per il triennio 2017-2020. Tali graduatorie, inoltre, sono formate e gestite telematicamente dagli Ambiti Territoriali provinciali di riferimento ed affiancheranno le esistenti graduatorie di istituto (GI). Queste ultime vengono aggiornate anch'esse in modalità telematica - cui le singole scuole potranno attingere per l'assegnazione di incarichi brevi e temporanei. Inoltre per quelle supplenze che servono per sostituire i docenti in malattia, gravidanza, aspettativa breve, ossia quelle situazioni contingenti che non è possibile prevedere ad inizio anno scolastico. Seguendo il percorso tracciato dal D.M. 374/2017, anche con l'O.M. 60/2020 e con l'ultima la 112/2022, il Ministero si ostina ad escludere i possessori del diploma/laurea congiuntamente ai 24 CFU, dall'immissione nella fascia superiore delle graduatorie dei supplenti precari.



7) Per poter meglio comprendere la questione, giova, a questo punto, effettuare una breve ricostruzione del variegato e complesso quadro normativo vigente in tema di reclutamento del personale docente:

- **L'art. 1 comma 110 delle L. 107/2015(c.d. Buona Scuola)**, ha previsto che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di insegnamento o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione, per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”.

- **L'art. 1, comma 181 della L. 107/2015**, ha delegato il Governo ad emanare le norme per stabilire i requisiti di accesso al concorso; - in conformità alla legge delega, è stato perciò pubblicato il D. Lgs. 59/2017, che ha introdotto la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti nelle scuole secondarie statali.

- **L'art. 5 del D. Lgs. 59/2017** espressamente recita “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

- per l'accesso al profilo di insegnante tecnico pratico (ITP) fino all'anno scolastico 2024/25, si continua a richiedere il possesso del solo diploma ai sensi degli artt. 5 comma 2 e 22 comma 2 del D. Lgs. 59/2017;

- Quest'ultima disposizione normativa ha, pertanto, modificato le regole di reclutamento degli insegnanti, laddove, ha introdotto l'obbligo del conseguimento dei 24 Cfu in specifici settori scientifici e disciplinari (SSD), che, congiuntamente ad un diploma o titolo di laurea, consentono di partecipare ai concorsi riservati ai docenti



abilitati; - Scompare, dunque, il riferimento all'abilitazione, la quale viene sostituita dal requisito dei tre anni di servizio o dal conseguimento dei “24 cfu” (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).

- Orbene, proprio tali requisiti sono stati esplicitamente previsti nelle due procedure concorsuali recentemente bandite.

La prima, straordinaria, introdotta con il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, c.d. «Salva precari», convertito con modificazioni dalla legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, recante: «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» (indetta con Decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020) e riservata ai docenti che presentino i seguenti requisiti:

-titolo di studio valido per accedere all'insegnamento; 3 anni di servizio negli ultimi 8 nelle scuole statali su posto comune o sul sostegno.

La seconda, ordinaria, disposta dal Decreto dipartimentale n. 499 del 21/04/2020, il quale all'art. 3 così recita “1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b)il possesso congiunto di:

laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”

- Dunque, è evidente come i titoli validi per poter concorrere al ruolo, sono alternativamente l'abilitazione all'insegnamento su specifica classe di concorso, il possesso di servizio specifico, oppure il conseguimento del diploma di laurea



magistrale, congiuntamente ai 24 Cfu; mentre per gli ITP (insegnanti tecnico pratici) è richiesto il solo diploma di scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D. Lgs. 59/2017;

- Non si comprende, pertanto, come mai il possesso di tali titoli non sia considerato sufficiente ed idoneo per l'inserimento nella prima fascia delle nuove GPS e nella seconda delle GI. Graduatorie che, si ribadisce, sono elenchi di aspiranti docenti utilizzati per assegnare supplenze annuali o temporanee, comprese quelle per posti divenuti vacanti dopo il 31 dicembre. La distinzione tra le diverse fasce deriva proprio dal possesso o meno di abilitazione degli aspiranti insegnanti.

8) Dall'analisi coordinata delle anzidette disposizioni normative, emerge quindi, in modo palese ed incontrovertibile, come la comparazione dei titoli che il Legislatore ha inteso effettuare sia la seguente:

- il titolo di accesso al concorso è l'abilitazione, acquisita mediante specifici percorsi universitari (SSIS, TFA, PAS); - il legislatore delegato nel 2017 ha ampliato e ridefinito il concetto di abilitazione (prevista dalla L.107/2015), riconducendo nel suo alveo il possesso del diploma e della laurea magistrale congiuntamente ai 24 CFU, di cui al DM 616/2017;

- il Decreto Dipartimentale n. 499 del 21/04/2020 ha concluso l'iter di identificazione della qualificazione didattico - abilitativo nel momento in cui, - ammettendo a partecipare al concorso ordinario i laureati in possesso dei 24 CFU e i diplomati ITP - considera l'abilitazione, il diploma ITP, la laurea + 24 CFU sostanzialmente equipollenti.

9) Il Ministero dell'Istruzione, con il DM 95/2020 ha disciplinato la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno (TFA), rinviando per la determinazione dei requisiti, al DM 92/2019, il quale, a sua volta, ha statuito che per accedere ai suddetti corsi per la Scuola Secondaria di I e II grado, non è più obbligatoria l'abilitazione specifica sulla classe di concorso, essendo sufficiente il possesso di un titolo di laurea e i 24 Cfu in discipline antropologiche, psicologiche, pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche. Mentre per gli ITP, l'accesso è consentito con il solo diploma. In altri termini, il MIUR ha in tal modo riconosciuto il valore abilitante del diploma e della laurea unitamente ai 24 CFU.

10) Ne consegue che il concetto di abilitazione - finora intesa come superamento dei percorsi TFA, PAS E SSIS - è stato ridefinito nel conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

11) Tuttavia, se, da un lato, il possesso dei 24 CFU permetterebbe al ricorrente di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati, dall'altro, paradossalmente, non



gli consentirebbe di essere inserito nella prima fascia delle GPS e nella seconda delle G.I.

12) Il ricorrente, infatti, pur possedendo i titoli che lo qualificano come docente abilitato all'insegnamento, non ha potuto inserirsi nella prima fascia delle graduatorie provinciali e negli elenchi aggiuntivi della seconda fascia delle GI, stante la preclusione contenuta nel D. Lgs. 374/2017 e ribadita dal DM n. 666 del 15/07/2019

13) Il ricorrente, in data **25.05.2022**, ha presentato tramite la procedura telematica disponibile su Istanze online, domanda di inserimento e aggiornamento della seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e di Istituto, valide per il biennio 2022/2024 (doc.5).

14) In data **02/08/2022**, sono state pubblicate le GPS ed il Professor De Candia ha riscontrato che neppure questa volta, oltre che nelle GPS 2020-2022, gli è stato attribuito il punteggio relativo al servizio di leva obbligatorio, nonostante anche stavolta, il tutorial richiedeva quale requisito per iscriversi alle GPS, l'essere in regola col servizio di leva...

Il Professor De Candia in data **02/08/2022**, ha quindi provveduto attraverso l'invio di 5 differenti missive via pec, ad inoltrare formale reclamo alle scuole polo, titolari della valutazione dei titoli e punteggio, come previsto dall'art. 12 dell'OM 112/2022, per l'errore nell'attribuzione del punteggio, a causa della mancata inclusione dei 12 punti dell'annualità per il servizio prestato a favore dello stato Ministero della Difesa, come prevede l'art. 52 della Costituzione, e come ormai acclarato da consolidata giurisprudenza di merito.

Il riscontro delle scuole polo sono state tutte di esito negativo, con la motivazione che secondo quanto previsto dalla OM 112/2022, il servizio militare è valutabile solo se svolto in costanza di contratto con la scuola.

Il ricorrente, dopo aver conseguito il titolo di studio (laurea in economia e commercio in data 10.07.1996) e/o abilitazione per la corrispondente classe di concorso valido per l'accesso all'insegnamento per le supplenze, nell'anno 1999 e fino al 09.03.2000, ha svolto il servizio di leva obbligatorio, per adempiere gli obblighi di leva, secondo il principio dettato dall'art. 52 della Costituzione. Il servizio in questione deve quindi essere considerato.

A tal proposito, in data 10.07.2020, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'Ordinanza n. 60 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di



cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), e le relative Tabelle valutazione titoli dalla A/1 alla A/10, nella parte in cui all'art. 15, comma 6 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), escludendo dai servizi valutabili per intero il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato, non prestato in costanza di nomina. Così facendo, sancendo, di converso che: *“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile, sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”*. Ciò nonostante, il ricorrente ha presentato, nei termini previsti dalla predetta Ordinanza Ministeriale Decreto, domanda d'inserimento nelle GPS, barrando regolarmente la casella relativa all'assolvimento del servizio militare senza però di fatto poter inserire tale servizio ai fini del punteggio.

- L'art. 84 D.P.R. 417/1974, prevedeva che *“Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo”*.

Con la *riforma* del servizio militare di leva di cui all'art. 20 della legge n. 958/86, tuttavia, si dispose che il servizio di leva, reso a cavallo del 30.1.1987 e successivamente, fosse valutato come servizio d'insegnamento anche se prestato non in costanza d'impiego o di servizio. A riprova di ciò basti considerare che il tutorial on line del MIUR, in merito alla ricostruzione della carriera, reca la seguente chiara indicazione: A ciò si aggiunga il chiaro tenore letterale dell'art. 62 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 luglio, n. 190). - Nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato. Il predetto art. 62, rubricato: *“VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI E SUPPLENZE”*, dispone che: *“Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente”*.

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva, è valido a tutti gli effetti. In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di *“Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n.*



124”, ha stabilito che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo”. E ancora “il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell’anno scolastico” (cfr. n. 10, nota al punto E, della tabella di valutazione dei titoli di servizio annessa al regolamento). La difesa erariale ha spesso sostenuto l’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 al personale non di ruolo, essendo tale norma inserita nella parte del Testo Unico relativa al personale di ruolo. In realtà, l’art. 541, 2 comma, D. Lgs. cit., recita espressamente: *“Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo”*. Non si vede, dunque, per quale ragione il personale di ruolo possa ottenere la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, mentre il personale non di ruolo possa ottenere tale valutazione soltanto in caso di ferma obbligatoria prestata dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro. Invero, l’art. 485, comma 7, del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e chiude un testo di legge, appunto l’art. 485 contenente altre disposizioni che disciplinano la valutazione di servizi e periodi di docenza agli effetti della carriera. Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7, riportato ed il contesto in cui s’inserisce, indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l’art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla “sospensione” di tale obbligatorietà con L. n. 226/04), pregiudichi l’attività lavorativa, quindi, nello specifico, lo svolgimento dell’attività di docenza, necessariamente impedita e quindi ritardata, per il periodo di leva. Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all’art. 52, secondo comma della Carta Costituzionale, secondo la quale il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici. Tale articolo non poteva che essere espresso in termini generali, in quanto rivolto a regolare i diritti inerenti a tutti i cittadini. Certo è che, nel caso in cui la chiamata alle armi fosse avvenuta in pendenza di lavoro, il posto avrebbe dovuto essere conservato. Pacifico è, che il servizio militare viene computato come anzianità di servizio, e ciò, si aggiunge, non solo per i docenti, ma per ogni ramo del pubblico impiego. Tutto ciò è vero per quasi tutti i pubblici impieghi, tranne che per l’impiego di insegnante della scuola pubblica. La chiamata al servizio di leva, per l’insegnante, significa non solo la perdita dell’anzianità contributiva, ma anche l’impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza, con conseguente perdita dell’opportunità di maturare il punteggio che permette di progredire in graduatoria. Ecco perché la normativa specifica (D. Lgs 297/1994) prevede che il periodo di leva sia valutato a tutti gli effetti. Depongono in favore dell’accoglimento del ricorso, recenti pronunce del Consiglio di Stato. Con la **Sentenza n. 4343/2015**, resa sulla medesima disposizione regolamentare impugnata nell’ambito delle graduatorie scolastiche ad esaurimento, ma sicuramente valevole per le graduatorie d’Istituto, che in modo inequivocabile richiama: L’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297



(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede, infatti, *che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.* Peraltro, in precedenza, come incisivamente evidenziato dalla difesa della parte appellata, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. Sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore come un decreto ministeriale, non possa derogare *in peius* rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.

La valutabilità del servizio in questione non può quindi essere condizionata dal fatto che il predetto servizio, sia stato effettuato prima o dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento. Conseguentemente, lo stesso deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento. Infatti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 il Consiglio di Stato, con la **sentenza n. 2151 del 9 aprile 2018**, hanno affermato che: *“la Sezione non può che ribadire il proprio più recente orientamento, secondo cui il servizio militare in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento.* Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050, prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez.VI, 18/09/2015 n.4343/2015). L'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede, infatti, che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. La valutabilità del servizio in questione, è comunque – e in tal senso risulta corretta la posizione del primo giudice- condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie.” Infine, recentemente, con due sentenze di analogo tenore (Consiglio di Stato, **sentenze n. 8213/2019 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019**) si è ribadito “il servizio di leva deve essere valutato a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie



costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Infatti, l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: "sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie".

15) Le circostanze sopra descritte, dunque, determinano l'impossibilità per il ricorrente di prestare servizio nella provincia di suo interesse, in quanto egli verrebbe scavalcato in graduatoria da tutti i docenti collocati utilmente prima di lui nelle fasce superiori, sebbene, lo ribadiamo, il medesimo, sia in possesso di titoli aventi un indubbio valore abilitante e superiore punteggio rispetto a quello attribuito in graduatoria.

Disapplicazione dell' O.M. N. 112 del 2022

16) Alla luce di quanto sopra esposto, appare di tutta evidenza la totale illegittimità e irragionevolezza dell'O.M. n. 112 del 2022, nella parte in cui non permette al ricorrente, in possesso della Laurea congiuntamente ai 24 CFU, l'inserimento nelle fasce superiori delle Graduatorie Provinciale e d'Istituto per le supplenze (GPS/GI).

Il sig. DE CANDIA è infatti in possesso di titoli intrinsecamente abilitanti costituiti dal Diploma di Laurea in Economia e Commercio V.O., in Scienze Politiche V.O., della Laurea Magistrale in Giurisprudenza e dai 24 Cfu.

Sul punto si sottolinea come il superamento di esami universitari in specifici settori disciplinari (pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche) ha permesso al ricorrente di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente nonché di acquisire, senza ombra di dubbio, un bagaglio di conoscenze e di competenze idoneo per l'esercizio della professione docente.



17) Tali 24 Crediti formativi non possono non avere valore abilitante, alla luce della ridefinizione del concetto di abilitazione effettuata dalla normativa sopra menzionata.

Un'interpretazione della normativa che consente a chi è in possesso dei 24 CFU la partecipazione ai concorsi riservati agli abilitati ma non l'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda delle GI, integra una disparità di trattamento tra docenti con eguale qualificazione professionale e conseguente violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Al contrario una interpretazione costituzionalmente orientata in virtù della quale l'aver acquisito i 24 CFU permetta l'accesso nella seconda fascia non determina alcuna discordanza con la normativa primaria.

Giurisprudenza di riferimento

A sostegno di quanto esposto assumono estremo rilievo le ultime due sentenze della Corte d'Appello di Ancona, la n. 56/2021 e la n. 21/2022, che hanno dato torto al Ministero dell'Istruzione che ricorreva contro due sentenze di giudici del lavoro e che obbligavano il Ministero ad inserire i professori iscritti alle GPS, con laurea e 24CFU nella prima fascia delle GPS di competenza, in quanto il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, equivaleva ad un titolo abilitante idoneo all'inserimento in prima fascia delle GPS e in seconda fascia nelle graduatorie di istituto.

A tale proposito si richiamano le argomentazioni cristallizzate nell'ormai nota sentenza n. 2823/2019, del Tribunale di Roma ove, in un caso analogo a quello per cui è causa, si afferma il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu: "La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015)". In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le



procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi....(omissis).... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...”.

Anche il Tribunale di Cassino, decidendo un caso analogo a quello in oggetto, ha statuito, nella sentenza n. 452/2019, che il diploma di Laurea unitamente ai 24 Cfu ha valore abilitante, affermando che “...la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall’altro, le viene rifiutato l’accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati.” La normativa in materia di aggiornamento delle graduatorie dei precari, dunque, introducendo un criterio restrittivo per l’inserimento nelle graduatorie, si pone apertamente in contrasto anche con la normativa comunitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l’insegnamento ma solo mere procedure amministrative di reclutamento che permettono di regolamentare e programmare gli accessi alle professioni.

Conflittualità e indicazioni della normativa Comunitaria

18) Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione, può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Sul punto si sottolinea come la Direttiva 2005/36/CE imponga, ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata - quale è appunto quella di docente nel sistema scolastico nazionale -, l'acquisizione di una idonea qualifica professionale, considerando tale requisito, quale condizione idonea e sufficiente per lo svolgimento della stessa.

La Direttiva, inoltre, non contempla le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano, le quali non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla normativa comunitaria e non rappresentano, quindi, una “formazione regolamentata” ma solo una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano.



Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure "abilitanti", ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In definitiva, ciò che vale, ai fini dell'accesso alla professione e dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio – nel caso de quo rafforzato dall'ulteriore possesso dei 24 CFU - che costituisce la "qualifica professionale" richiesta dalle citate direttive comunitarie.

Pertanto, le procedure che in Italia hanno abilitato all'insegnamento (SSIS, TFA o PAS), non sono previste dalla normativa europea e nemmeno danno luogo ad un'attività di formazione necessaria, per lo svolgimento della professione docente, ma costituiscono mere procedure amministrative, connesse alle modalità di reclutamento.

Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, i principi comunitari che sanciscono la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento", laddove stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Si precisa al riguardo, che il Ministero dell'Istruzione, con il DM 39/1988 ha definito l'elenco dei titoli di studi, corrispondenti alle relative classi di concorso, validi per l'accesso alla professione di docente.

Dalla lettura sistematica della normativa eurocomunitaria e di quella interna si deduce che tali titoli rappresentano la "qualifica professionale" idonea all'esercizio della professione docente.

D'altra parte, l'art 49 TFUE da un lato, sancisce il diritto di qualsiasi cittadino di uno Stato membro, che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività lavorativa non subordinata a beneficiare del trattamento nazionale e, dall'altro, vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizioni della libertà di stabilimento. Tutto ciò implica che ad un cittadino di uno stato membro dell'Ue che voglia esercitare la professione di docente in Italia, non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, neanche ai fini della partecipazione a concorsi pubblici.

19) Declaratoria sull'abilitazione:

L'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal **D.lgs 59/2017**: *“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma*



114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità'.

In conformità alla legge delega, il legislatore delegato, con il D.lgs 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione ed, alternativamente, la laurea col conseguimento dei 24 CFU in specifici SSD, statuendo, pertanto, la sostanziale equivalenza tra abilitazione e possesso congiunto di laurea/24CFU: 'costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea b) 24 crediti formativi universitari o accademici.' (art. 5 D.lgs.59/2017 come modificato dalla legge 145/2018).

In altri termini, nell'alveo dell'art. 1 comma 110 L. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto agli artt. 5 e 17 del Dlgs. 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati (oltre all'abilitazione ed in alternativa a questa, intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS), il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU.

20) Pertanto, il possesso congiunto dei 24 CFU, è considerato equivalente, per espressa previsione legislativa, all'abilitazione ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali per il reclutamento docenti: *'Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equivalente all'abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito dell'abilitazione. Pertanto l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 CFU per espressa previsione legislativa'*

(Tribunale di Siena, Sentenza 15/2020 del 22 gennaio 2020 – Dott. Delio Cammarosano).

Di contro, il possesso dei 24 CFU (unitamente alla laurea) non consente (e non ha consentito) l'accesso alla prima fascia delle neo-istituite GPS e/o relative fasce aggiuntive (disciplinate dalla OM n. 60 del 10/07/2020) ed alla seconda fascia(e/o



fasce aggiuntive) delle graduatorie di istituto (riservate ai docenti abilitati); l'amministrazione scolastica considera, **ERRONEAMENTE ED ILLEGITTIMAMENTE**, tali titoli validi solo per l'accesso alla II fascia delle GPS ed alla III fascia delle graduatorie di istituto, non riconoscendo ad essi valore abilitante.

Tale esclusione è palesemente ed incontrovertibilmente illegittima, in quanto concreta una disparità di trattamento tra docenti, con eguale qualificazione professionale ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 27 Costituzione.

21) Disciplina delle Graduatorie Provinciali e di Istituto, utilizzabili ai fini del conferimento di supplenze:

- **Legge 124/99** (*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*), Art. 4 (*Supplenze*) comma 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7: “ (5) Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. (6) Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis. (6-bis) Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. (6-ter) I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo. (7) 22) Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti”.

- **Esplicitazione O.M. n. 60 del 10/07/2020** (Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3



maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo):

Art. 1 (Oggetto e definizioni): “La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.

Art. 2 (Disponibilità di posti e tipologie di supplenze): “Ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili, personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall’articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si provvede ai sensi del presente articolo.

2. Ai fini di un utilizzo ottimale dell’organico dell’autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo, sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell’organico di cui all’articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno. Il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina, ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GPS, ovvero nelle graduatorie di istituto.

3. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione



sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina.

4. In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE.

In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

7. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.

8. Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che produce effetti dal giorno dell'assunzione in servizio fino al seguente termine:

a) per le supplenze annuali di cui al comma 4, lettera a), il 31 agosto;

b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettera b), il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;



c) per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio”.

Art. 3 (Graduatorie Provinciali per le Supplenze): “Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).

2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.

3. Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione.

4. I soggetti inseriti nelle GAE, possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374.

5. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.

6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;



b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;

-per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente, per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

7. Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2019/2020, abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno, nel relativo grado e che siano in possesso:

- per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia, del relativo grado;

- per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia, del relativo grado.



8. Le GPS relative ai posti di personale educativo nelle istituzioni educative sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso del titolo di abilitazione ottenuto attraverso il superamento delle procedure concorsuali, anche ai soli fini abilitativi a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 2007, n. 53;

- abilitazione per la scuola primaria;

- diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, laurea specialistica in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LS 65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87, laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85 e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto, per il personale educativo nelle istituzioni educative;

- laurea in scienze dell'educazione L-19 e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative.

9. Ai fini del conferimento delle supplenze presso i percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni, gli aspiranti dichiarano gli specifici titoli posseduti.

Art. 11 (Graduatorie di istituto):



1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:

a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;

b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.

Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti.

2. L'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia è disposta, per tutti gli aspiranti che ne abbiano titolo, in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo modello di scelta delle sedi di cui al comma 1, lettere b) e c). Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti.

3. Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all'articolo 3, comma 2, per l'inclusione nelle GPS.

4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie di istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo.

5. In occasione della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia di cui all'articolo 10, l'aspirante che non sia già inserito nelle graduatorie di istituto effettua le operazioni di cui al comma 4 ed è collocato in un elenco aggiuntivo delle relative graduatorie di istituto di seconda fascia; gli aspiranti che risultano già inseriti nelle GPS e che, in ragione del conseguimento del titolo di specializzazione, passano dalla terza fascia alla fascia aggiuntiva della seconda fascia delle graduatorie di istituto, mantengono le istituzioni scolastiche precedentemente scelte.



6. Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee sono definite dall'articolo 13 della presente ordinanza.

Ordunque, la citata Ordinanza n. 60 del 10/07/2020, ha regolamentato la istituzione delle cd. GPS (disciplinando i requisiti richiesti per il relativo inserimento) ed innovato la regolamentazione delle cd. graduatorie di Istituto, sostituendo, rispetto a queste ultime, la regolamentazione contenuta nei precedenti decreti ministeriali, ossia:

D.M. 13/06/2007 (Regolamento supplenze docenti);

D.M. 326 del 3/06/2015 (Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente) come modificato dal DM n. 666 del 15/07/2019 (ed attuato dal DDG n. 1458/2019);

D.M. 374 del 01/06/2017 (Concernente l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 e che per effetto del decreto legge n. 22 dell'8 aprile 2020 - cd. decreto scuola - erano state prorogate anche per l'a.s. 2020/2021)

Il Ministero dell'Istruzione con l'OM n.112/2022 ha sostanzialmente ricalcato, quasi letteralmente a dire il vero, l'OM n.60/2020 che l'ha preceduta, cambiando soltanto l'art. 14, riguardante le sanzioni in caso di mancata accettazione della convocazione ecc., ma lasciando invariato ogni altro aspetto presente nell'OM n.60/2020.

Da tale articolato corpus di disposizioni regolamentari, discende il riferito illegittimo effetto preclusivo frapposto dall'Amministrazione scolastica: l'impossibilità per l'odierno ricorrente, di essere inserito nella **I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze** (e/o relativo elenco aggiuntivo di cui all'art. 10 del OM 60/2020 e dall'OM 112/2022) e **nella II fascia delle Graduatorie di Istituto** (nonostante l'attuale assetto normativo di fonte primaria gli consenta di partecipare addirittura ai concorsi per reclutamento docenti) richiedendo, l'Amministrazione scolastica, il possesso di un titolo di abilitazione/idoneità all'insegnamento, e negando, in tale ambito, valore abilitante al possesso congiunto di laurea/24 CFU.

E' evidente, la illegittimità di tale situazione stante la innegabile disparità di trattamento che ne consegue:

o il possesso congiunto di laurea e 24 CFU viene considerato, dal legislatore, equivalente all'abilitazione, ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento docenti ex d.lgs. 59/2017;



o di contro, l'Amministrazione scolastica, con norme di natura regolamentare (quindi, di rango inferiore), nega tale equivalenza ai fini della inclusione nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto (e relativi elenchi aggiuntivi), per come regolamentate dalla OM n. 60 del 10/07/2020.

Ed allora, una interpretazione costituzionalmente orientata, impone di ritenere che il possesso dei 24 CFU (unitamente alla laurea), possa e debba consentire l'accesso anche alla I fascia delle GPS ed alla II fascia delle Graduatorie di istituto (l'una e l'altra riservata ai docenti abilitati) stante il relativo valore abilitante (*rectius*: equivalenza all'abilitazione) giustappunto riconosciuto espressamente ed inequivocabilmente dalla ridetta norma di rango primario, disciplinante i requisiti di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti: "costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea b) 24 crediti formativi universitari o accademici" (art. 5 D.lgs. 59/2017 come modificato dalla legge 145/2018).

E' proprio tale norma a consentire di 'argomentare in senso favorevole alla ricognizione abilitante (del possesso dei 24 CFU - ndr), per ragioni sia di coerenza logico-sistematica, che ordinamentale evolutiva, entrambi parametri interpretativi percorribili' (Tribunale di Siena, Sentenza 15/2020 del 22/01/2020 – dott. Delio Cammarosano – idem Tribunale di Siena, Sentenza n. 178 del 15/07/2020; Tribunale di Siena, Sentenze n. 96, n. 97, n. 98, n. 99, n. 101, n.102, n. 103, n. 105, del 14/07/2020; Tribunale di Siena, Sentenza n. 88 del 03/07/2020; Tribunale di Siena, Sentenza n. 81 del 29/06/2020; Tribunale di Siena, Sentenza n. 275/2019; Sentenza n. 211/2019; Sentenza n. 178/2019;).

In particolare:

se il legislatore di cui alla legge 107/2015, ha espressamente previsto, all'art. 1 comma 10, che 'a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami ... esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento';

se il legislatore delegato, chiamato a definire col D.lgs. 59/2017, il nuovo percorso di reclutamento del personale docente, ha ridefinito il concetto di 'abilitazione' statuendo che 'costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso, oppure il possesso congiunto di a) laurea b) 24 crediti formativi universitari o accademici....' (art. 5 D.lgs. 59/2017 come modificato dalla



legge 145/2018); dunque, ciò posto, è giocoforza (*rectius*: logicamente coerente) ritenere che il legislatore delegato abbia inteso equiparare il possesso congiunto dei 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento!

Del resto, nel Bando relativo al 'Concorso ordinario, per titolo ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado' (pubblicato nella G. U. n. 34 del 28/04/2020) l'Amministrazione scolastica, in ottemperanza alla disciplina normativa innanzi richiamata, prevede espressamente come requisito di accesso al concorso - in alternativa all'abilitazione specifica sulla classe di concorso - il possesso congiunto di laurea e 24 CFU (cfr. art. 3 del Bando - doc. 11), così riconoscendo, in tale specifico ambito, il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 CFU.

C'è di più: il Ministero dell'Istruzione, con l'emanazione del D.M. n. 92 dell'8/02/2019, inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno (riservati, anche questi, ai docenti abilitati!) ha previsto e consentito la partecipazione a pieno titolo anche a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU, così mostrando, anche in tale ambito, di riconoscere valore abilitante (*rectius*: valore equivalente all'abilitazione) al possesso della laurea unitamente ai 24 CFU.

Insomma, se rispetto a procedure concorsuali (quelle per il reclutamento docente; quelle per l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno, l'una e l'altra riservate esclusivamente ai docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento), viene consentita la partecipazione ANCHE a coloro che sono in possesso di laurea unitamente ai 24 CFU, la conclusione non può che essere per il riconoscimento, anche da parte dell'Amministrazione scolastica e relativamente a tali ambiti, del valore abilitante dei 24 CFU congiuntamente alla laurea/diploma idonei per l'insegnamento.

Perciò, *mutatis mutandis*, essendo previsto per l'accesso alla I fascia delle GPS ed alla II fascia delle graduatorie di istituto il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, tale (o comunque equivalente) deve essere considerato ANCHE il possesso congiunto di laurea unitamente ai 24 CFU; diversamente opinando, si concreterebbe una evidente ed illegittima ed ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni soggettive identiche: secondo una interpretazione anche costituzionalmente orientata deve convenirsi che il possesso congiunto dei 24 CFU consenta l'accesso anche alla II fascia, in tal modo riconducendo l'ordinamento a sistema logico, senza conflitto normativo e disarmonie irragionevoli (Tribunale di Siena, Sentenza 15/2020 del 22/01/2020 – dott. Delio Cammarosano).

Il valore abilitante dei 24 CFU è stato oramai riconosciuto in plurime pronunce di altri giudici del lavoro.



Il ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitari) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs. 59/2017) sulla carta della legge delega (art. 1 comma 110 L. 107/2015).

In effetti, il ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati, ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia, pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli art. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione 'costituzionalmente orientata'.... è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa 'cornice sovranazionale', dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è già visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. Abilitative sono in realtà mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di 'programmare' gli accessi. (Tribunale di Roma, Sentenza n. 11502/2019 del 19/12/2019; n.2823/2019 del 22/03/2019).

Il legislatore ha ridefinito sul piano normativo, il concetto di abilitazione all'insegnamento – finora definita come superamento di TFA, PASS e SSIS e, a partire dal concorso successivo, con possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017, ovvero l'espletamento di tre anni di servizio, così ritenendo acquisita ogni capacità e qualità didattica che consentirà al docente di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati - e tale ridefinizione si ritiene debba necessariamente avere portata generale nell'ordinamento, nel rispetto di ragioni di coerenza sistematica nonché dei canoni costituzionali di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione e buon andamento ex art. 97 della Costituzione. La nuova definizione legislativa di abilitazione all'insegnamento operata dalla normativa primaria di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 non può che prevalere sulla fonte di rango secondario di cui al DM 374/2017 che presenta profili di illegittimità nella parte in cui prevede l'abilitazione all'insegnamento quale conseguimento di SSIS, PAS e TFA, per contrasto con la normativa primaria di cui alla legge n. 59/2017, che delinea i criteri per accedere alla procedura concorsuale con il possesso del diploma di laurea e i 24 CFU. Negli stessi termini Trib. Siena (ordinanza n. 2493/2019, Trib. Salerno (ordinanza n.25022/2019) e Trib. Roma, sez. Lav., sentenza n. 2823/2019" (Tribunale di Busto Arsizio, sentenza n. 207 del 06/07/2020; Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza n. 165 del 15/06/2020).

Appare dunque illogico ed insostenibile, sulla base dell'assunto che si tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei requisiti



sub b (ex art. 5 comma 1 Dlgs. 59/2017 – ndr), come l'odierno ricorrente, mentre può partecipare al concorso, previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze, come letteralmente si ricava invece dall'art 2, d.m. n. 374 del 2017. Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per accedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more, tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il possesso di quei requisiti; in sostanza è come se, per il d.m., in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati" (Tribunale della Spezia, sentenza n. 35/2020 del 02/04/2020).

22) Argomentazioni a sostegno del riconoscimento del valore 'abilitante' dei 24 CFU (unitamente al possesso del diploma/laurea idonei all'insegnamento).

La Corte Costituzionale (n. 130/2019), nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 commi 2, lettera b), e 3, del dlgs. N. 59 del 2017 nella parte in cui non prevede il dottorato di ricerca, tra i titoli che consentono di partecipare al concorso docenti, escludendo la equipollenza tra questo titolo accademico e l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, stante la disomogeneità delle situazioni poste a confronto, ha precisato che i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, forniscono una preparazione avanzata nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento, valutabile nell'ambito della ricerca scientifica, in quanto volti all'acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione. "Viceversa, già in passato, in base all'art. 2 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: 'Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 , comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244'), così come ora, ai sensi degli artt. 5 e 5 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzative e relazioni, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche; è stato ulteriormente precisato che in considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. E' in vista



dell'acquisizione di tali relevantissime responsabilità, affidate dall'ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività formative indicate costituiscono un fondamento 'ontologicamente diverso' rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato'.

Sulla base di tali argomentazioni, è stata esclusa dalla Consulta, l'irragionevolezza della mancata previsione del dottorato di ricerca, quale titolo per l'ammissione al concorso di reclutamento docenti. E però, proprio tale motivazione vale a confermare l'ineludibile riconoscimento del valore abilitante dei 24 CFU.

Dalla lettura della menzionata sentenza, si evince che i percorsi abilitanti di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs n. 59 del 2017, sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con ciò, confermando la natura 'abilitante' del titolo accademico congiunto ai 24 CFU, acquisiti nei settori formativi psico – antrop – pedagogici e nelle metodologie didattiche.

Ben vero, le attività formative indicate nella predetta sentenza mediante il richiamo anche al d.lgs 59/2017, sono proprio quelle caratterizzanti il percorso ed il fine dei 24 CFU.

Sul punto, basti considerare il DM n. 616 del 10/08/2017, con cui il Ministero dell'Istruzione, ha indicato le modalità di conseguimento dei 24 CFU, definendo i settori scientifico-disciplinari nei quali è necessario acquisire i 24 CFU universitari e/o accademici, gli obiettivi formativi, le modalità organizzative: si tratta di 24 crediti di cui 18 devono essere acquisiti nella misura di almeno 6 in tre dei quattro ambiti disciplinari, riportati nell'allegato A del DM n. 616, ossia Pedagogia, Pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; Psicologia; Antropologia; Metodologia e tecniche didattiche.

Può, pertanto affermarsi che l'acquisizione di tali crediti sia il risultato di un percorso formativo orientato alla funzione docente, anche sulla base di specifiche competenze psicopedagogiche; sicchè, tale percorso conduce (anche sul piano sostanziale) all'abilitazione per l'insegnamento nella scuola (sul punto cfr. Tribunale di Salerno, Sentenza n. 107/2020).

A sostegno di quanto esposto assumono estremo rilievo le ultime due sentenze della Corte d'Appello di Ancona, la 56/2021 e la recentissima 21/2022, che hanno dato torto al Ministero dell'Istruzione, che ricorreva contro due sentenze di giudici del lavoro e che obbligavano il Ministero ad inserire i professori iscritti



alle GPS con laurea e 24 CFU, nella prima fascia delle GPS di competenza in quanto il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU equivaleva ad un titolo abilitante idoneo all'inserimento in prima fascia delle GPS e in seconda fascia nelle graduatorie di istituto

23) Inoltre riguardo alla Normativa su riconoscimento del servizio di leva, (12 punti), alle GPS, il TAR del Lazio nel 2008, con la sentenza 6421, riconosceva “la portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D. L.vo297/1994” rilevando “che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive. Di qui l’illegittimità del Decreto Direttoriale del 31- 03-2005 (in Gazz. Uff. del 1-04-2005) nella parte in cui, all’art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Nel caso di specie deve dunque concludersi per la valutabilità del servizio militare perché il ricorrente lo ha prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio.” Richiamandosi alla sentenza nota del Consiglio di Stato, sez. VI, 18/09/2015, n. 4343: “La valutabilità del servizio militare di leva o per richiamo e del servizio sostitutivo di quello di leva, sancita dall’art. 485, comma 7, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”) è condizionata dal fatto che il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento”. Conseguentemente, il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie ad esaurimento che non costituiscono l’esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie, costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l’insegnamento”. Corte di Cassazione con Ordinanza n. 5679-2020 del 02.03.20: “Il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili, presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell’art. 2, co. 6, D.M. 44/2001, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio, reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”. Graduatorie scolastiche. Riconoscimento del servizio militare non prestato “in costanza di nomina”. Illegittime le disposizioni ministeriali sulla valutazione dei titoli. Con la sentenza annotata, la Corte ha posto



fine all'annosa questione inerente il diritto al riconoscimento del servizio militare disapplicando – in quanto illegittime – le disposizioni ministeriali succedutesi in questi anni in materia di valutazione titoli nelle graduatorie. Il Ministero - che precedentemente aveva sempre riconosciuto nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze il punteggio relativo al servizio militare, nell'emanare i periodici decreti per l'aggiornamento delle graduatorie, aveva poi limitato tale riconoscimento alla sola ipotesi che tale servizio fosse stato reso "in costanza di nomina". Tali decreti risultavano però in contrasto con norma di legge (segnatamente con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. n.297/1994 - Testo Unico della scuola - secondo cui "il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti"). Emergeva *ictu oculi* l'illegittimità delle disposizioni ministeriali che – contrariamente a quanto disposto da una norma di rango superiore – subordinavano la valutabilità del servizio militare ad una condizione del tutto aleatoria, in contrasto con la legge, che invece ne stabiliva la valutabilità "a tutti gli effetti". Tale illegittimità veniva più volte dichiarata dal giudice amministrativo, che riteneva che col criterio seguito dall'Amministrazione "si finirebbe per favorire solo coloro che abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento". "La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D. Lgs. 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione, si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive" (TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008). Col successivo riparto della giurisdizione, anche la magistratura ordinaria si orientava in senso favorevole. Con l'entrata in vigore del nuovo codice dell'ordinamento militare, la questione veniva rimessa in discussione, in quanto l'art. 2050, comma 2, di detta norma stabiliva: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". La Cassazione - nell'annotata sentenza - propende invece per l'applicabilità della disposizione di cui al citato art. 2050, ritenendo che "anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili, come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge". Tuttavia, secondo la Corte, tale circostanza non sarebbe decisiva, dovendosi piuttosto procedere ad una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050. Secondo la Corte, tali commi non sarebbero in contrapposizione, in quanto il secondo comma costituirebbe piuttosto una specificazione, "nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a



fini concorsuali”. “Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione, non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”. Secondo la Corte, dunque, “l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485”. Pertanto, “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell’art. 2, co. 6, D.M. 44/2001, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento” (in tal senso, rispetto all’analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343). Resta da sottolineare un ulteriore aspetto. La tesi secondo cui il riconoscimento del servizio militare, spetterebbe ai soli docenti di ruolo, si porrebbe in stridente contrasto, con quanto previsto dalla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, la quale vieta la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ancorchè la medesima, sia prevista da disposizioni legislative, regolamentari di uno stato membro o da contratti collettivi (cfr. sentenza n. 11 del 13 settembre 2007 causa n. 307/2005 “Del Cerro”). La giurisprudenza delle Supreme Corti ha da tempo chiarito come alle sentenze della Corte di Giustizia, vada riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia *erga omnes* nell’ambito della Comunità. Tale efficacia va riconosciuta a tutte le sentenze della Corte di Giustizia, sia pregiudiziali ai sensi dell’art. 177 del Trattato (Corte Cost. 113/85), sia che siano emesse in sede contenziosa ai sensi dell’art. 169 dello stesso Trattato (Corte Cost. 389/89, come la precedente richiamata da Corte Cost. 168/91; Cass., sez. un., 13 febbraio 1998, n. 1312; più di recente, tra le altre, Cass., sez. II, 2 marzo 2005, n. 466. Con riferimento sia al servizio di leva sia al servizio civile sostitutivo. La stessa Corte osservava inoltre: “Il codice dell’Ordinamento militare, di cui al D.lgs n. 66, entrato in vigore il 9.10.2010,



prevede all'art. 2268 la "abrogazione espressa di norme primarie", fra le quali non rientrano gli artt. 62 della legge n. 312/1980 (di cui sono invece abrogati gli artt. 136/151) e 485 del D.lgs n. 297/1994, mentre vi rientra l'articolo 20 della legge n. 958/1986 (la cui disciplina sostanziale è peraltro ripresa e confermata dall'art. 2052) "Prevede altresì all'art. 2267, la "abrogazione per nuova regolamentazione della materia", "ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale", di "tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell'art. 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento". E' di tutta evidenza che, alla stregua dell'evocato principio costituzionale dell'art. 52, co. 2, le sopra ritrascritte norme degli artt. 62 e 485 cit., non sono affatto incompatibili con la nuova disciplina, che anzi integrano in modo coerente, proprio in un settore in questa non regolamentato: quello delle graduatorie per le supplenze nel settore della scuola (*lex posterior generalis non derogat priori speciali*) Capo I: "Funzione docente, direttiva ed ispettiva"; Capo II: "Reclutamento"; Capo III: "Diritti e doveri"; Capo IV: "Disciplina"; Capo V: "Cessazione dal rapporto di servizio. Utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione", Capo VI: "Personale docente ed educativo non di ruolo"). Le pronunce della C.G.U.E. si inseriscono in un orientamento ermeneutico ormai consolidato (oltre che nelle note pronunce "Gaviero-Gaviero" e "Del Cerro", i medesimi principi sono stati ribaditi nelle sentenze "Rosado Santana" (sentenza dell'8 settembre 2011- causa n. C-177/10) e "Valenza" (sentenza del 18 ottobre 2012, – cause riunite C- 302/11 e C- 305/11). Trattasi ormai di principio consolidato. Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 355/2010, hanno ricordato che "il giudice statale", "nell'applicare il diritto nazionale", "deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e delle finalità della direttiva europea, onde garantire la piena effettività della direttiva stessa, e conseguire il risultato perseguito da quest'ultima". Presso il Tribunale di Pescara l'Avv. Francesca Marcone ottiene piena tutela e una sentenza di totale accoglimento in cui il Giudice riconosce che "la fondatezza della domanda azionata nel giudizio appare suffragata dal disposto dell'art. 485, comma 7, D.Lvo 297/1994, laddove, in linea con disposizioni di analogo tenore introdotte in precedenti testi normativi, è stabilito che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", e ribadisce che "una interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione conduce a ritenere che il periodo di assolvimento degli obblighi di leva militare o di servizio sostitutivo assimilato, prestato in epoca successiva al conseguimento del titolo di studio abilitante all'insegnamento, debba essere valutato alla stessa stregua di quello conferito in costanza di nomina". MIUR soccombente, dunque, condannato al pagamento delle spese di lite quantificate in 1.500 € oltre accessori. Anche presso il Tribunale di Modena l'Avv. Irene Lo Bue ottiene pieno accoglimento del ricorso, con la conferma



che sussiste per il ricorrente il diritto al riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare svolto, in possesso del titolo di accesso all'insegnamento, ma non in costanza di nomina, nonché il suo diritto alla rideterminazione del punteggio in graduatoria a esaurimento sulla base del punteggio richiesto. Per questo motivo il Giudice obbliga il MIUR ad adottare tutti i provvedimenti necessari alla modifica delle graduatorie, procedendo all'attribuzione del punteggio relativo al servizio di leva, che non era mai stato riconosciuto al nostro iscritto. il riconoscimento del servizio militare all'interno delle graduatorie a esaurimento, anche se svolto non in costanza di rapporto di lavoro con il MIUR, è un diritto coerente con i precetti dell'art. 52, comma 2, Cost. e, al tempo stesso, funzionale alla salvaguardia del principio della parità di trattamento e di non discriminazione, che invece il MIUR - perseverando nella sua ostinazione del voler circoscrivere la valutazione del servizio militare e l'attribuzione del relativo punteggio, ai soli docenti che erano anche destinatari di incarico di insegnamento – ha sempre violato in maniera del tutto arbitraria.

Repetita iuvant!

Il ricorrente – che ha espletato l'ultimo servizio presso l'Istituto A. Segni di Ozieri (doc.7) - **è in possesso di Laurea V.O. in Economia e Commercio (conseguita presso l'Università degli Studi di Sassari il 10/07/1996) doc. 1, Laurea V.O. Scienze Politiche (conseguita presso l'Università degli Studi di Sassari il 21/11/2000) doc. 2, Laurea Magistrale in Giurisprudenza (conseguita presso l'Università Unicusano di Roma il 29/04/2020) doc.3** nonché dei 24 CFU in materie psico-antro-pedagogiche oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti giusta art. 5 Dlgs. 59/2017.

Tali 24 crediti formativi sono quelli richiesti quale titolo di accesso al concorso riservato ai docenti abilitati previsto dall'art. 5 Dlgs. 59/2019 (procedura concorsuale attivata con Decreto prot. 201 del 20/04/2020 – cfr. doc.12) normativa, quest'ultima, che ha di fatto equiparato il possesso congiunto dei 24 CFU alla cd abilitazione. Stante ciò, sono illegittime tutte le norme regolamentari dell'Amministrazione scolastica (richiamate nel presente atto) che non hanno consentito al ricorrente di essere inserito nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di istituto (e/o relativi elenchi aggiuntivi); conseguentemente, tali disposizione (fra cui la OM n. 60/2020, l'OM n.112/2020 ed i decreti precedenti richiamati nel presente ricorso), devono essere disapplicate perché in contrasto sia con la normativa primaria (Dlgs.



59/2017) interpretata in senso conforme a Costituzione (art. 3 e 97) che col diritto comunitario.

Invero, il ricorrente, nei termini previsti dal decreto dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 (che, in esecuzione della ordinanza ministeriale 112 del 06/05/2022, ha disciplinato la procedura di presentazione delle domande per l'inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di Istituto, stabilendo come data di scadenza il 31/05/2022 - cfr. doc.10), ha provveduto ad inoltrare, tramite la piattaforma Istanze on line del Ministero dell'Istruzione, la domanda di inserimento/aggiornamento nella II fascia delle GPS per la provincia di Sassari nonché nella III fascia delle Graduatorie di Istituto (relativamente alle massimo 20 Istituzioni Scolastiche della Provincia di Sassari, indicate nella medesima domanda per ogni classe di concorso – doc.5); ha pure inoltrato la domanda di partecipazione al concorso ordinario docenti di cui al Bando n. 499_2020, spendendo quale titolo di partecipazione per l'appunto la Laurea congiuntamente ai 24 CFU (doc.8). E però, il sistema non gli ha consentito di presentare la domanda di inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di Istituto (Provincia di Sassari), per le quali è giustappunto richiesto il possesso dell'abilitazione. Pertanto, in data 27 maggio 2022, ha provveduto ad inoltrare all'amministrazione scolastica a mezzo PEC, la relativa domanda di inserimento, giustappunto nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di Istituto, rivendicando il valore abilitante del possesso congiunto di Laurea e 24 CFU(cfr. doc.6). Ovviamente in tale occasione si è richiesta anche l'attribuzione del punteggio relativo all'assolvimento del Servizio Militare (doc. 22) istanze che non sono state accolte.

Per questi motivi, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, si vede costretto a proporre il presente ricorso; sicchè deposita

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Sul fumus boni iuris

Sul fumus boni iuris, si rinvia alle ragioni giuridiche in precedenza spiegate, sulle quali si fonda la richiesta del ricorrente. Infatti, le disposizioni normative e l'univoco orientamento della giurisprudenza di merito hanno sancito la totale ed indiscussa equiparazione dell'abilitazione al possesso del diploma e della laurea magistrale unitamente ai 24 Cfu. Pertanto, la condotta del Ministero, che non riconosce il valore abilitante dei 24 Cfu e non consente al ricorrente di essere inserito nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda delle graduatorie di Istituto (GPS/GI) anche con riserva, appare oltremodo illegittima e discriminatoria.



Anche di maggiore chiarezza appaiono le ragioni connesse con la valutazione del servizio di leva obbligatoria come titolo di servizio che darebbe diritto ad ottenere ben 12 punti in più nelle GPS e benchè ormai sia pacifico, basti ricordare la sentenza della Cassazione del marzo 2020 riportata nel presente ricorso, che la mancata considerazione sia illegittima.

Sul periculum in mora

Il periculum in mora che caratterizza il presente ricorso sussiste per un triplice ordine di motivi:

1) Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbero un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, attesi i tempi della giustizia che non consentirebbero, nel caso di accoglimento giudiziario, la spendibilità dell'abilitazione utilmente per l'inizio delle lezioni (fissate dalla Regione Sardegna orientativamente attorno alla metà di settembre 2022), causando così una concreta perdita di chances occupazionali per l'anno scolastico 2022/2023.

2) il mancato riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, e quindi, il mancato inserimento nella prima fascia della Graduatoria Provinciale e nella seconda di Istituto per le supplenze, prima dell'avvio delle convocazione per il conferimento degli incarichi a tempo determinato da parte dell'Ufficio Scolastico provinciale di riferimento – che verranno effettuate, presumibilmente, a partire dalla fine di agosto 2022 o al più tardi nella prima settimana di settembre 2022, al termine delle operazioni di immissione in ruolo con call veloce, causerebbe al ricorrente un danno non risarcibile per equivalente, in quanto lesivo della sua crescita professionale, non solo in relazione al bagaglio di esperienza lavorativa, ma anche in ordine al punteggio da accumulare e all'impossibilità di stipulare contratti a tempo determinato. E' indubbio, infatti, che il mancato collocamento nelle fasce superiori, renderebbe più difficile l'inserimento dell'istante nel mondo della scuola, atteso che lo stesso sarebbe preceduto in graduatoria dai docenti posti in prima e in seconda fascia e tanto con una inevitabile perdita di conoscenze acquisite e, conseguentemente, di professionalità.

3) **Si aggiunge che in seguito alla decretazione d'urgenza per mancanza di personale il Ministero dell'Istruzione ha provveduto all'inserimento diretto in organico, già dall'anno scolastico 2021/22, di una parte dei presenti nelle prime fasce delle GPS in esecuzione dell'art.59 del DL n.73 del 25/05/2021 “Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente”, apparirebbe quindi una gravissima perdita di opportunità non poter vedere riconosciuti i propri diritti in tempi rapidi.**



RICHIESTA EMISSIONE DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE art. 669 sex co 2 c.p.c.

La richiesta di decreto inaudita altera parte, è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti, che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni, necessari per la convocazione della controparte, ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare, può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio da evitarsi ancorché momentaneamente.

Per quanto sopra argomentato, appare nel caso di specie, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c., in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e l'audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione.

Chiaramente, ove tale istanza non venisse accolta, il prof. STEFANO DE CANDIA verrebbe, viceversa, privato del suo diritto e subirebbe un pregiudizio, imminente, grave ed irreparabile.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, l'istante, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale civile di Sassari, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 c.p.c. e 669 bis c.p.c., Voglia, *adversis reiectis* provvedere come segue:

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE

Con decreto inaudita altera parte, previa eventuale disapplicazione di atti ministeriali illegittimi:

-Accertare e dichiarare che parte ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU e, per l'effetto **ordinare al Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro tempore, di inserire il ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda delle graduatorie di Istituto per il biennio 2021-2022 per le seguenti classi di concorso: A018 (Filosofia e Scienze umane), A045 (Discipline Economico-aziendali), A046 (Discipline Giuridico-economiche) e A047 (Matematica Applicata), oppure per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge;

- Accertare e dichiarare che il servizio sostitutivo assimilato, del periodo di leva obbligatorio prestato dal ricorrente, non effettuato in costanza di nomina, quale



docente in possesso del titolo di studio (diploma o la laurea) e/o abilitazione 24 CFU per la corrispondente classe di concorso, per l'accesso all'insegnamento, con riferimento all'inclusione nella graduatoria ove ha chiesto l'inserimento, è valutabile ex art. 485, comma 7, del D. Lgs. n.297/1994, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento e per l'effetto, **ordinare all'Amministrazione resistente**, di valutarlo nelle medesime graduatorie con l'attribuzione del relativo punteggio, sebbene non prestato in costanza di nomina.

- **contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè** assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo pec, e a tale udienza con Ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto.

IN VIA SUBORDINATA:

- ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

Con vittoria di competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Salvis iuribus

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente, in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad € 34.107,72.

In via Istruttoria

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Laurea in Economia e Commercio;
2. Laurea in Scienze Politiche
3. Laurea in Giurisprudenza
4. Copia Attestato conseguimento 24 CFU in materie psico-antropo-pedagogiche ed in metodologie didattiche conseguito Presso Università per Stranieri Dante Alighieri Reggio Calabria.



5. Domanda on line inserimento GPS e Graduatorie di Istituto in data 25.05.2022.
6. Istanza di inserimento di valutazione del servizio militare ai fini del punteggio come titolo di servizio annuale a mezzo PEC in data 02.08.2022
7. Contratti supplenze a.s. 2021_2022;
8. Domanda on line partecipazione concorso ordinario docenti del 27.07.2020.
9. Ordinanza Ministeriale n.112 del 06/05/2022
- 10.Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020
- 11.Decreto dipartimentale n. 858 del 21.07.2020;
- 12.Bando concorso ordinario docenti_Decreto n. 499.2020;
- 13.Decreto n. 201 del 20_04_2020_Concorso ordinario docenti;
- 14.DM n. 131 del 13_06_2007;
- 15.DM n. 326 del 03_06_2015;
- 16.DM n. 374 del 01_06_2017;
- 17.DM n. 374 del 24_04_2019;
- 18.DM n. 666 del 15_07_2019
- 19.Decreto dipartimentale n. 1458 del 09.10.2019;
- 20.DM n. 616 del 10_08_2020 _CFU.
- 21.Decreto Dipartimentale n. 616 del 10.08.2017 Elenchi aggiuntivi.
- 22.Foglio Matr. assolv. servizio milit. Del 09.03.2000 dichiarato in domanda di rettifica graduatoria.
- 23.Copia istanza correzione graduatoria per mancata attribuzione punteggio assol Servizio di leva obbligatorio. del 02.06.2022.
- 24.Riscontro all'istanza di correzione del punteggio per l'assolvimento del servizio di leva da parte dell'Uff. Scol. Prov. SS del 10.06.2022
- 25.Tutorial per la compilazione ministero istruzione.
- 26.Procura alle liti
- 27.Ordinanza Cassaz. N. 5679/2020.



28.Copia Sentenza Consiglio di Stato 4343/2015

29.Copia sentenza del Consiglio di Stato 6310/22

30.Copia graduatorie

31.Esenzione dal contributo unificato dich. personale e c.i.

ISTANZA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI ART.151 C.P.C.

Ai sensi del disposto dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante, nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali, e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e Supplenze del personale docente classe di concorso A018 (Filosofia e Scienze umane), A021 (geografia), A045 (Discipline Economico-aziendali), A046 (Discipline Giuridico-economiche) e A047 (Matematica Applicata), valide per il triennio 2022/2024. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Essendovi oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati, oggi non inseriti nelle dette graduatorie di I° fascia delle GPS e d'Istituto, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti, al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante, di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro-tempore, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) c.f. 80185250588, PEC, domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, alla Via dei Portoghesi n. 12, cod. fisc. 80224030587, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- **Ambito Territoriale di Sassari, Ufficio IV**, in persona del legale rappresentante p.t., sito in Traversa La Crucca n. 1 Loc. Balduca - 07100 Sassari cod. fisc. 80003220904, PEC. uspss@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege a Cagliari



presso 'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari (C.F. 80011080928) con sede in Via Dante, 23/25 - C.A.P. 09128 (PEC: ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it)

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai contro interessati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza, sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro-tempore, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) c.f. 80185250588, PEC, domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, alla Via dei Portoghesi n. 12, cod. fisc. 80224030587, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- **Ambito Territoriale di Sassari, Ufficio IV**, in persona del legale rappresentante p.t., sito in Traversa La Crucca n. 1 Loc. Balinca – 07100 Sassari cod. fisc. 80003220904, PEC. uspss@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege a Cagliari presso 'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari (C.F. 80011080928), con sede in Via Dante, 23/25 - C.A.P. 09128 (PEC: ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it), stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti contro interessati; stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei contro interessati e visto il numero elevato di soggetti contro interessati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del



presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali contro interessati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria. -Autorizzare la notificazione nei confronti di docenti iscritti nella II e III fascia, delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari, in cui il ricorrente è attualmente iscritto, in seconda e terza fascia, valide per gli aa.ss. 2022-2024, i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente nella I e II fascia delle GPS della Provincia di Sassari, valide per il biennio 2022/2024 e seguenti, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) Nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) Sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei contro interessati genericamente individuati come "i docenti iscritti nella II e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari, in cui il ricorrente è attualmente iscritto in seconda e terza fascia, valide per gli aa.ss.2022-2024, i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente nella I e II fascia delle GPS della Provincia di Sassari, valide per il biennio 2022/2024 e seguenti, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio del ricorrente;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Sassari 12.08.2021

Avv. Francesco Era

